

Lezione del 7 marzo 2018

## *5. L'azienda*

### 5.2. Il divieto di concorrenza, la successione nei contratti aziendali.

Prof.ssa Emanuela Arezzo  
Corso di Diritto Commerciale

# La disciplina speciale del trasferimento dell'azienda

1. Divieto di concorrenza;
2. Successione nei contratti;
3. Crediti e debiti inerenti all'azienda.

# 1. Il divieto di concorrenza

L'art. 2557 c.c. vieta all'alienante di "iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta".

Contemperamento di  
due interessi

Interesse dell'**acquirente** al  
mantenimento della clientela  
dell'azienda

Interesse dell'**alienante** a non  
vedere ingiustificatamente  
compreso il proprio diritto di  
iniziativa economica.

# Il divieto di concorrenza

L'art. 2557 c.c. vieta all'alienante di “[...] per il periodo di **cinque anni** dal trasferimento, iniziare una **nuova** impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia **idonea** a sviare la clientela dell'azienda ceduta”.

- 
- Termine che può essere diminuito ma non esteso (art. 2557, 3°, c.c.);
  - Oggetto del divieto da individuarsi in concreto;
  - L'oggetto del divieto può essere circoscritto nel contratto ovvero ampliato, con l'unico limite di non impedire “ogni attività professionale dell'alienante (art. 2557, 2°, c.c.)”

- Durata quinquennale = lasso di tempo ritenuto congruo per monetizzare l'avviamento soggettivo.
- Passibilità di deroga o di ampliamento del divieto anche ad *attività non direttamente concorrenziali*;
- Estensione del divieto anche ai casi di **usufrutto e affitto di azienda**;
  - anche al caso di vendita coattiva (es. a seguito di fallimento).

## 2. Successione nei contratti

Il trasferimento dell'azienda non è una semplice vendita di beni, ma produce il **subentro** di un nuovo imprenditore ad ***un'attività economica in corso***.



Necessità di prevedere una serie di cautele per consentire la **continuità aziendale**.



art. 2558 c.c.: Automatico subingresso dell'acquirente nei contratti stipulati *per l'esercizio dell'azienda* (no carattere personale).

# Segue: peculiarità

- La successione rappresenta una conseguenza naturale e automatica del trasferimento;
- Deroga all'art. 1406 c.c.:
  - la cessione del contratto con prestazioni corrispettive non può aversi senza il consenso del ceduto;
- Rimane salva la possibilità per il terzo ceduto di *recedere dal contratto*, qualora sussista **giusta causa** (termine di 3 mesi).
- Disciplina derogabile dalle parti.

## 3. La disciplina dei crediti e dei debiti inerenti all'azienda

Artt. 2559 e 2560 c.c.;

Applicazione:

- Rapporti obbligatori di **fonte extra-contrattuale**;
  - Es. debito al versamento dell'IVA.
- Rapporti obbligatori di **fonte contrattuale**:
  - Prestazione isolata a favore o a carico del cedente:
  - Si applica l'art. 2560 e non il 2558 (success nei contr) nel caso in cui l'alienante debba pagare il prezzo relativo alla fornitura di una partita di merce già consegnatagli).

N.B. ovviamente la disciplina si applica solo ai crediti e debiti inerenti all'esercizio dell'azienda.



# Crediti inerenti all'azienda (art. 2559 c.c.)

La cessione dei crediti inerenti all'azienda ceduta *ha effetto nei confronti dei terzi:*

- Dal momento dell'**iscrizione** del trasferimento nel **registro delle imprese**;
- Anche *in mancanza di notifica* al debitore ovvero di sua *accettazione*;
  - Come richiesto **invece** dagli artt. 1264 e 1265 c.c.;
  - L'iscrizione nel R.I. sostituisce l'obbligo di notifica.

N.B. il debitore è liberato dall'obbligazione se paga in buona fede all'alienante.

N.B. disciplina applicabile alle imprese commerciali medio-grandi.

# Debiti inerenti all'azienda

Art. 2560, 1°, c.c. rispetta il principio di carattere generale:

- L'alienante continua a rispondere dei debiti ceduti, a meno che non sia espressamente liberato dai creditori (art. 2560, 1° co. c.c.).

Art. 2560, 2°, c.c. stabilisce:

- Principio della **responsabilità in solido** dei debiti (tra alienante e acquirente) *se risultano dai libri contabili obbligatori*;
  - Contemperamento di interessi:
    - Interesse del terzo creditore a conservare il patrimonio aziendale quale garanzia dell'adempimento della prestazione;
    - Tutela del cessionario a non vedersi gravato da obbligazioni non conosciute all'atto del trasferimento e che sminuirebbero il valore attribuito all'azienda.

# Debiti inerenti all'azienda:

## segue

- Unica eccezione: debiti derivanti da rapporti di lavoro.
  - Acquirente e alienante rispondono in solido anche se non risultano dalle scritture contabili.
- Disciplina inderogabile dalle parti.
- N.B. la disciplina concerne il rapporto con i terzi (creditore e debitore ceduto):
  - nulla dice con riferimento al rapporto interno tra cedente e cessionario.
  - La successione avviene in maniera automatica?